




Camera Civile di Bologna  
"Alberto Tabanelli"

PARLIAMONE

CIVILMENTE:

La Corte di Appello ha rigettato una istanza di sospensiva della sentenza impugnata, condannando con l'ordinanza di rigetto della sospensiva al pagamento della sanzione del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, dpr 115/2002, regolarmente pagata. In seguito, accogliendo l'appello con la sentenza finale, ha revocato la sanzione. A chi va rivolta l'istanza di rimborso della sanzione?

MENU



*La questione è più unica che rara e non appare esservi una norma precisa che disciplini l'ipotesi ed indichi a chi va rivolta l'istanza di rimborso. Riguardando la normativa sul contributo unificato solo il contributo unificato e non la sanzione del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1, quater, DPR 115/2002, di cui destinatario finale è il Ministero della Giustizia, risulta anche da esperienza pratica che la domanda di rimborso non vada proposta all'Ufficio Giudiziario che ha comminato la sanzione e che l'ha poi revocata, né che vada proposta all'Agenzia delle Entrate territorialmente collegata ad esso, e tantomeno al Ministero di Grazia e Giustizia, ma piuttosto alla Cassa Ammende presso il Ministero della Giustizia, che ha autonomia giuridica al riguardo. Si consiglia quindi di formulare l'istanza a detta Cassa, allegando i provvedimenti che hanno prima imposto e poi revocato la sanzione, nonché l'attestazione dell'avvenuto pagamento.*